

A tutti i docenti del Liceo

Disposizioni anti-covid e vigilanza sugli studenti

Il presente vademecum costituisce un'integrazione temporanea al Regolamento Disciplinare dei docenti e dunque tutto il personale docente e tenuto ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni.

- Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria.
- Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità pubbliche e del Legale Rappresentante (per suo tramite del Direttore, del Preside o del CGA) e in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali.
- Ogni docente o persone Ata ha l'obbligo di informare tempestivamente il Preside o il CGA della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento del proprio lavoro della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
- Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila.
- La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata per nessun motivo. Sul pavimento sono predisposti segni per la collocazione dei banchi.
- Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e snack.
- Occorre indossare la mascherina fornita dalla scuola o altra similare in tutti gli spostamenti e durante la permanenza in scuola come da Comunicazione n.3 già inviata.
- Durante le lezioni e durante le pause i docenti devono garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni, non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande.
- Durante le lezioni i docenti dovranno aver cura che si effettuino con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e, se le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.
- Si raccomanda l'utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l'utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
- Si raccomanda di sanificare la cattedra e la tastiera del notebook della classe (non versando direttamente le soluzioni igienizzanti sulla tastiera) prima di lasciare l'aula.

- Sarà necessario favorire per gli studenti un'accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e l'utilizzo di soluzioni igienizzanti. Al fine di evitare gli assembramenti ai servizi igienici, i docenti consentiranno agli studenti di recarsi ai bagni nel corso delle lezioni non più di un alunno per classe.
- Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli allievi ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto e, gli occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l'attenzione degli allievi alla cartellonistica anti COVID 19 presente. In particolare alle indicazioni sul senso di procedere tenendo la destra nel salire le scale e nel muoversi nei corridoi.
- I docenti si troveranno in classe alle 7.55 se hanno la prima ora nel biennio e alle 8 se hanno la prima ora nel triennio per garantire l'accoglienza in sicurezza degli allievi. I cambi dell'ora andranno effettuati nel modo più veloce possibile; i docenti che lasciano la classe e non hanno lezioni nell'ora seguente sono invitati ad attendere il collega in arrivo, così pure chi non ha lezione nell'ora precedente e tenuto a trovarsi puntuale fuori dall'aula in cui avrà lezione.
- Ove nell'ora di lezione è prevista una pausa (come da organizzazione deliberata del Collegio Docenti) il docente dovrà accompagnare gli allievi negli spazi definiti e nei tempi fissati.
- Al termine delle lezioni il docente accompagna gli studenti nel cortile cubettato o in portinerie avendo cura che non si creino assembramenti con le altre classi.
- Non è consentito superare la capienza massima indicata in ciascuna Sala docenti. E' necessario mantenere il distanziamento di un metro ed usare la mascherina in caso di spostamenti all'interno della sala, i docenti presenti avranno cura di aerare frequentemente il locale.

Indicazioni per lavoratori fragili

Già oggetto di apposita comunicazione del CGA arch. Paolo Picco

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata introdotta la "sorveglianza sanitaria eccezionale"

(art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77). Essa riguarda i "lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità". Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio (dal rapporto dell'ISS "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" del 21.08.2020)

La sorveglianza sanitaria eccezionale è assicurata dal datore di lavoro a richiesta del lavoratore interessato. Il datore di lavoro deve informare di tale opportunità tutto il personale; questi poi (docente o ATA), in ragione del proprio stato di salute, può chiedere al proprio Datore di lavoro di essere sottoposto a visita medica (ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 81/08) per accertare la propria condizione di "lavoratore fragile".

Il datore di lavoro, ricevuta la richiesta da parte del lavoratore, lo invia a visita medica: a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08

b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più istituti scolastici;

c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Con la visita medica il medico competente deve accertare se il lavoratore è effettivamente "fragile" e può lavorare o meno in presenza.

Qualora venisse accertato che le condizioni del lavoratore sono effettivamente a rischio più elevato per eventuale contagio da COVID-19, il medico competente, con apposita certificazione medica, indica al datore di lavoro le misure o le limitazioni temporanee da adottare a tutela della salute del lavoratore fragile.

Queste possono prevedere: l'utilizzo di ulteriori dispositivi di sicurezza (ad es mascherine FFP2); l'assegnazione ad altra postazione; l'effettuazione del lavoro in modalità agile o a distanza. Tali misure dovranno essere commisurate dal medico competente in base allo stato di salute del lavoratore e in rapporto alla tipologia di lavoro e alle specifiche condizioni di sicurezza presenti nel posto di lavoro.

Se nessuna delle prescrizioni sopra indicate è attuabile il lavoratore potrà essere riconosciuto temporaneamente inidoneo, fino alla data indicata dal medico competente e comunque almeno sino alla fine del periodo di emergenza.

Torino, 10 settembre 2020



Il Preside
prof. Mauro Pace
Mauro Pace